



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 DEL 31/03/2020

OGGETTO: MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunita la Giunta.

La seduta è segreta. La seduta, segreta, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto sindacale n. 68 del 23.03.2020, adottato in recepimento dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BENEDETTI GABRIELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA	Sindaco	Presente
CURSI LORENZO	Assessore	Assente
FRANCHI FABIO	Assessore	Presente
GARUGLIERI NADIA	Assessore	Assente
PELLEGRINI FRANCESCO	Assessore	Presente
ROMEI PAOLA	Assessore	Presente

Totale presenti: 4

Totale assenti: 2

Proposta n. 658/2020

BILANCIO.

OGGETTO: MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”.

VISTE le disposizioni dell'art. 6, comma 2 del Codice della protezione civile, secondo cui le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia, tra i quali:

- a) il recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) la promozione, attuazione e coordinamento delle attività di protezione civile ovvero quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- c) l'esercizio delle strutture organizzative di propria competenza;
- d) la destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare;
- e) l'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- f) la disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di protezione civile.

VISTI:

- il decreto-legge 23.02.2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “*Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “*Misure urgenti per superare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art 2 dell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile sono state assegnate ai comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.

ATTESO CHE è possibile destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni ed a tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conto correnti postali onde confluire le citate donazioni e che alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Preso atto che sulla base di quanto assegnato, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comune è autorizzato all'acquisizione:

- a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenute in apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale;
- b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

CONSIDERATO che per gli acquisti e per la distribuzione dei beni predetti, è possibile avvalersi degli enti del Terzo Settore e che nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, è possibile coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzare nell'ambito del programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il cui elenco sarà disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

ATTESO CHE per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

VISTE le altre Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla *definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.*

RICHIAMATE, inoltre:

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 2 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.”;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7/2020 con la quale è stato disposto il recepimento delle misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020;

l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 10 marzo 2020 “Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.”.

RICHIAMATE altresì le ordinanze sindacali 9-14-42-47-63-64-67-69 /2020 con le quali sono state adottate ulteriori misure specifiche integrative e attuative dei provvedimenti statali, volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, in ogni luogo pubblico.

ATTESO CHE al Comune di San Giovanni Valdarno in funzione dell'ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile spetta la quota di € 91.042,35 quali trasferimenti di competenza statale.

RITENUTO di adottare ulteriori misure specifiche integrative e attuative dei provvedimenti statali, volte da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e dall'altra, a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini avvalendosi anche della collaborazione prestata dai soggetti del Terzo settore.

RITENUTO inoltre di demandare al servizio sociale l'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità, fornendo indirizzi sulla raccolta dei fabbisogni e sull'organizzazione della distribuzione.

CONSIDERATO pertanto che potranno accedere al beneficio economico dei buoni spesa previsti dall'Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29-3-2020 tutti i cittadini residenti che si trovano in condizioni di fragilità economica a causa della situazione derivante dal Covid-19.

VALUTATO CHE *l'erogazione dei suddetti buoni debba avvenire secondo una valutazione puntuale dell'assistente sociale e tenuto conto di voler dare priorità a coloro i quali non sono già beneficiari di altro sostegno pubblico*, nel rispetto dei seguenti criteri:

- 1) Condizione di indigenza o di necessità individuate dai servizi sociali, derivante dall'emergenza epidemiologica in atto,
- 2) Numerosità del nucleo familiare e presenza di minori;
- 3) Situazioni di fragilità dovute all'assenza di reti familiari e di prossimità;
- 4) Situazioni di marginalità e di particolare esclusione;
- 5) Nuclei con disabili in condizione di fragilità economica;
- 6) Situazione di non occupazione.

TENUTO CONTO della composizione dei nuclei familiari e valutate congrue le seguenti modalità definite tenendo conto della scala di equivalenza dell'ISEE, arrotondata:

Nuclei famigliari composti da n. 1 persona = €. 80,00

Nuclei famigliari composti da n. 2 persone €. 120,00

Nuclei famigliari composti da n. 3 €. 160,00

Nuclei famigliari composti da n. 4 €.200,00

Nuclei famigliari composti da n. 5 o più persone €. 220,00

Presenza di neonati-infanti da 0 a 3 anni incremento di €.40,00.

RICORDATO che il buono spesa sarà erogato su domanda corredata di precipua autocertificazione, volta ad attestare la condizione di indigenza o necessità della persona o del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito, i cui format saranno definiti ed approvati con provvedimento dirigenziali e resi disponibili nel Sito Web del Comune di San Giovanni Valdarno.

EVIDENZIATO che ogni buono spesa, del valore di € 20,00, potrà essere speso in qualunque esercizio commerciale alimentare che aderirà al programma e che la lista degli esercizi commerciali sarà pubblicata sul sito del comune San Giovanni Valdarno.

RICORDATO che, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.

PRECISATO CHE lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

CONSIDERATO CHE per lo svolgimento della predetta funzione i Comuni assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, e, in particolare, provvedono, con continuità:

- all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di protezione civile;
- alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione
- al verificarsi delle situazioni di emergenza, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;

- alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

CONSIDERATO che il DPCM 8 marzo 2020 indica all'art. 3, le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mediante le quali i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'art. 1, anche presso gli esercizi commerciali.

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2020 è differito al 30/04/2020, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;
- l'art. 107 del Decreto Cura Italia che disciplina il differimento del bilancio previsione 2020-2022 degli enti locali al 31 maggio 2020.

RICORDATO inoltre che l'Amministrazione Comunale ha approvato l'aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio 2020-2022, da proporre al Consiglio comunale, con atti n°51 e n° 53/2020

Considerato che l'art. 1 comma 3 dell'ordinanza 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che testualmente recita:” In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta”.

TENUTO CONTO che l'ente, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, si trova in esercizio provvisorio (ex articolo 163 tuel) e non ricorrono le disposizioni di cui all'art. 175, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno adottare apposita deliberazione di variazione al bilancio per utilizzare le risorse complessive assegnate dal Ministero e pari ad € 91.042,35 nonché le risorse relative ad eventuali donazioni, stimabili in circa € 15.00,00, per le quali la stessa Amministrazione ha provveduto ad aprire apposito conto corrente bancario presso il proprio tesoriere, in cui far confluire le citate donazioni a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

VISTO l'art. 42, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di

bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”.

VISTO l’art. 175, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *“Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”.*

RITENUTO OPPORTUNO adottare apposita deliberazione in via d’urgenza di variazione al bilancio per utilizzare le risorse complessive come meglio indicate in allegato.

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il parere n. 2/2020 dell’Organo di Revisione espresso in data 31 marzo 2020, allegato al presente atto.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale

1. **DI APPROVARE** la variazione al bilancio a.f. 2020 in esercizio provvisorio, come indicato negli allegati (A) al presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 3 dell’ordinanza 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per utilizzare le risorse statali assegnate di € 91.042,35 oltre alle eventuali donazioni, stimabili in € 15.000,00, per le quali la stessa Amministrazione ha provveduto ad aprire apposito conto corrente bancario presso il proprio tesoriere, in cui far confluire le citate donazioni ed a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
2. **DI SOTTOPORRE**, il presente atto, a ratifica consiliare, *a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti.*
3. **DI DEMANDARE** al servizio sociale l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità, fornendo indirizzi sulla raccolta dei fabbisogni e sull’organizzazione della distribuzione.
4. **DI STABILIRE** che potranno accedere al beneficio economico dei buoni spesa, previsti dall’Ordinanza della Protezione civile n.658 del 29-3-2020, tutti i cittadini residenti che si trovano in condizioni di fragilità economica a causa della situazione derivante dal Covid-19.

5. **DI STABILIRE** che l'erogazione dei suddetti buoni debba avvenire secondo una valutazione puntuale dell'assistente sociale *nel rispetto dei seguenti criteri, tenendo conto di voler dare priorità a coloro i quali non sono già beneficiari di altro sostegno pubblico*:
- Condizione di indigenza o di necessità individuate dai servizi sociali, derivante dall'emergenza epidemiologica in atto
 - Numerosità del nucleo familiare e presenza di minori
 - Situazioni di fragilità dovute all'assenza di reti familiari e di prossimità
 - Situazioni di marginalità e di particolare esclusione
 - Nuclei con disabili in condizione di fragilità economica
 - Situazione di non occupazione.
6. **TENUTO CONTO** della composizione dei nuclei familiari e valutate congrue le seguenti modalità:
- *Nuclei familiari composti da n. 1 persona = € 80,00*
 - *Nuclei familiari composti da n. 2 persone € 120,00*
 - *Nuclei familiari composti da n. 3 o più persone € 160,00*
 - *Nuclei familiari composti da n. 4 € 200,00*
 - *Nuclei familiari composti da n. 5 o più persone € 220,00*
 - *Presenza di neonati-infanti da 0 a 3 anni incremento di € 40,00.*
7. **DI DARE ATTO** che il buono spesa, del valore di € 20,00, potrà essere speso su domanda, corredata di precisa autocertificazione volta ad attestare la condizione di indigenza o necessità della persona o del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito, in qualunque esercizio commerciale alimentare che aderirà al programma secondo le modalità operative e relativa modulistica che sarà approvata con provvedimento dirigenziale e resa disponibile sul sito Internet del Comune.
8. **DI DICHIARARE**, a voti unanimi, il presente atto *immediatamente eseguibile*, ex art 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 658/2020

OGGETTO: MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO

VADI VALENTINA

VICE SEGRETARIO COMUNALE

BENEDETTI GABRIELLA